

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 marzo 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2025, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Individuazione e disciplina dei distretti del cibo (Articolo 43 legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 23 legge 9 marzo 2022, n. 23 e d.m. 28 dicembre 2022). Abrogazione del regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)». (25R00344) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2025, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))». (25R00345) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2025, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento 2 marzo 2021, n. 3/R (Trattamento dei dati personali connessi al progetto Move In)». (25R00346) Pag. 10

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2025, n. 17.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) in materia di fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza. (25R00384) Pag. 10

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2025, n. 27.

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni. (25R00368) Pag. 11

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 2025, n. 29.


Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie. (25R00297) Pag. 21

LEGGE 7 ottobre 2025, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23. (25R00369) Pag. 24

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 31.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. (25R00371) Pag. 25





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2025, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Individuazione e disciplina dei distretti del cibo (Articolo 43 legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 23 legge 9 marzo 2022, n. 23 e d.m. 28 dicembre 2022). Abrogazione del regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU32S2 del 7 agosto 2025)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2022;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

Visto il regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2025, n. 7-1457;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Individuazione e disciplina dei distretti del cibo (Art. 43 legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, art. 23 legge 9 marzo 2022, n. 23 e d.m. 28 dicembre 2022). Abrogazione del regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e in conformità all'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) e al decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici) disciplina la costituzione ed il riconoscimento dei distretti del cibo e dei distretti biologici. In particolare:

- a) le modalità di costituzione del distretto;
- b) le modalità di riconoscimento del distretto;
- c) i contenuti del piano di distretto;
- d) la revoca del riconoscimento del distretto.

Art. 2.

Finalità

1. I distretti del cibo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):

- a) promuovono lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale;
- b) favoriscono l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- c) garantiscono la sicurezza alimentare;
- d) diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni;
- e) riducono lo spreco alimentare;
- f) salvaguardano il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.


2. I distretti biologici, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 23/2022, sono istituiti al fine di promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare; stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica; promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici; promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Art. 3.

Distretti del cibo: definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono distretti del cibo:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di



particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli e le attività di prossimità, di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura, come normati dalla legge n. 23/2022 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022. In particolare costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

1) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

2) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici di cui al comma 1, lettera *h)* si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

3. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

4. I distretti del cibo possono rappresentare anche la combinazione di distretti o sistemi produttivi come elencati al comma 1.

Art. 4.

Tavolo permanente di coordinamento dei distretti del cibo e dei distretti biologici piemontesi

1. La Regione istituisce presso la Direzione agricoltura e cibo il tavolo permanente di coordinamento dei distretti del cibo e dei distretti biologici.

2. L'obiettivo del tavolo è quello di migliorare l'organizzazione delle attività previste nei piani di distretto, di coordinare la promozione dei territori, dei prodotti agroalimentari e delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, di dirimere le eventuali problematiche legate alla territorialità dei distretti e di fornire eventuali aggiornamenti normativi sulle materie di interesse.

3. Al tavolo, presieduto dal direttore della struttura regionale competente, sono invitati a partecipare i legali rappresentanti dei distretti del cibo e dei distretti biologici piemontesi riconosciuti, o loro delegati. Il tavolo di coordinamento può, inoltre, avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici, comprese altre Direzioni regionali, o privati, presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati.

4. Il tavolo di coordinamento si riunisce con convocazione ordinaria un minimo di due volte l'anno e con convocazione straordinaria su richiesta di almeno tre distretti del cibo riconosciuti.


TITOLO II DISTRETTI DEL CIBO

Art. 5.

Costituzione del distretto del cibo

1. Il presente titolo disciplina le modalità di costituzione e di riconoscimento dei distretti del cibo con l'esclusione dei distretti biologici.

2. Il distretto del cibo è costituito mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale del Piemonte al fine di contribuire a



un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione, e l'offerta turistica locale.

3. I soggetti aderenti all'accordo, rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del distretto, sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati, portatori di interesse rispetto alla strategia proposta.

4. All'accordo possono aderire:

a) le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del distretto;

b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;

c) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;

d) altri soggetti privati, operanti in settori diversi che perseguano gli obiettivi del distretto, purché il distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi;

e) gli enti pubblici locali, le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, le fondazioni, le Agenzie turistiche locali (ATL), gli enti di ricerca, le università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del distretto;

f) le enoteche regionali, le botteghe del vino, le cantine comunali e le strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'art. 42 della legge regionale n. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;

g) le comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'art. 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

h) le associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del distretto;

i) le associazioni dei consumatori, i gruppi d'acquisto e le associazioni per la solidarietà alimentare.

5. L'accordo garantisce:

a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;

b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;

c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

Art. 6.

Elementi costitutivi del distretto del cibo

1. Elementi costitutivi del distretto del cibo sono:

a) il soggetto referente;

b) l'assemblea di distretto;

c) l'accordo di distretto;

d) il piano di distretto.

Art. 7.

Soggetto referente

1. Il soggetto referente del distretto, nominato dall'assemblea del distretto e individuato tra i soggetti aderenti:

a) ha la rappresentanza legale del distretto;

b) predispone ed attua il piano di distretto;

c) provvede all'organizzazione delle attività del distretto;

d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal distretto e la trasmette entro il 30 aprile dell'anno successivo alla competente struttura regionale.

2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.

Art. 8.

Assemblea di distretto

1. L'assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo di distretto.

2. L'assemblea di distretto:

a) approva il piano di distretto di cui all'art. 10 e gli eventuali aggiornamenti;

b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del piano stesso;

c) propone la revoca del riconoscimento del distretto.

3. L'assemblea di distretto adotta un proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.

Art. 9.

Accordo di distretto

1. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;

b) la forma giuridica, conforme al codice civile, che il distretto assume a seguito del riconoscimento;

c) le modalità e le regole di partecipazione degli aderenti;

d) le modalità di composizione degli organi e le regole per l'assunzione delle decisioni;

e) la composizione dell'assemblea di distretto di cui all'art. 8;

f) le finalità del piano di distretto di cui all'art. 10.

Art. 10.

Piano di distretto

1. Il piano di distretto ha durata triennale e prevede:

a) la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli



aspetti geografici, socio-economici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del distretto sul territorio;

b) la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;

c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

e) il cronoprogramma di massima delle azioni.

2. Nel corso del periodo di validità il piano di distretto può essere aggiornato, su proposta del soggetto referente di cui all'art. 7 o di altro soggetto aderente all'accordo, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico ed è approvato dall'assemblea di cui all'art. 8.

Art. 11.

Requisiti per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento regionale, il distretto deve avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione.

2. Qualora il distretto operi in un territorio interregionale, il riconoscimento è concesso qualora la parte prevalente dell'attività ricade nel territorio della Regione.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto richiedente deve soddisfare le condizioni di cui all'art. 12 circa:

a) l'ambito produttivo;

b) la territorialità;

c) la rappresentatività;

d) la *governance*.

Art. 12.

Condizioni per il riconoscimento

1. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) il soggetto richiedente rappresenta uno o più prodotti agricoli e/o alimentari. A tal fine sono definiti:

a) prodotti agricoli: i prodotti di cui all'art. 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

2. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), il soggetto richiedente dimostra di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che può comprendere parte o tutto il territorio regionale. Il territorio minimo è di cinque comuni contigui.

3. I comuni possono associarsi direttamente al distretto oppure possono aderire tramite altre forme associative di

comuni quali le unioni di comuni, le unioni montane, i gruppi di azione locale (GAL).

4. Nel caso non vi sia l'adesione diretta dei comuni al distretto del cibo, è comunque necessario che ogni comune ricompreso nell'ambito territoriale del distretto produca una lettera di manifestazione di intenti nella quale espliciti la condivisione del piano di distretto e in particolare delle finalità esposte nell'accordo di distretto.

5. Il territorio di ogni comune, di norma, rientra nella delimitazione territoriale di un solo distretto del cibo. Fanno eccezione i comuni ricadenti nei distretti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), ed h) che possono aderire, sia direttamente che indirettamente, anche a un (e solo uno) distretto di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e) ed f).

6. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 11, comma 3, lettera c) il soggetto richiedente dimostra di essere rappresentativo della produzione agroalimentare realizzata nel territorio del distretto. La rappresentatività è dimostrata con parametri coerenti con le finalità del distretto utilizzando dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali. Il distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta almeno il 30 per cento rispetto al dato del territorio definito. In alternativa il distretto deve aggregare almeno 100 imprese agricole e agroindustriali singole o associate.

7. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 11, comma 3, lettera d) il soggetto richiedente dimostra di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al distretto, attraverso l'adozione dell'accordo di cui all'art. 9.

Art. 13.

Riconoscimento del distretto del cibo

1. Il soggetto referente del distretto di cui all'art. 7 trasmette alla struttura regionale competente l'istanza per la concessione del riconoscimento allegando:

a) l'accordo di distretto;

b) il regolamento di funzionamento dell'assemblea di distretto;

c) il piano di distretto.

2. La mancata trasmissione anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l'irricevibilità dell'istanza.

3. La struttura competente verifica la coerenza tra il distretto costituito e quello individuato sulla base delle condizioni indicate all'art. 12.

4. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 3 la struttura regionale competente:

a) comunica l'esito positivo dell'istruttoria ai fini del riconoscimento;

b) comunica il rigetto della domanda di riconoscimento del distretto dandone adeguata motivazione.

5. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto referente.

6. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il distretto del cibo si costituisce con atto pubblico



nella forma giuridica prescelta e trasmette alla struttura regionale competente gli atti relativi alla costituzione e lo statuto approvato e sottoscritto. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopra indicati, la domanda di riconoscimento viene archiviata.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo, la struttura regionale competente adotta la determinazione dirigenziale di riconoscimento del distretto e la trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Art. 14.

Relazione annuale del distretto

1. Il soggetto referente del distretto entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento regionale di riconoscimento, come previsto dall'art. 7, invia alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:

- a) l'elenco dei soci/aderenti;
- b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del distretto da parte dei soggetti aderenti;
- c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
- d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel piano di distretto;
- e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del piano;
- f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.

2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del piano di distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento.

Art. 15.

Mantenimento dei requisiti

1. La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11.

2. Per la verifica di cui al comma 1, la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

Art. 16.

Adeguamento dei distretti

1. La struttura regionale competente, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'art. 5, può adeguare gli ambiti territoriali dei distretti tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

Art. 17.

Revoca del riconoscimento

1. La struttura regionale competente revoca la concessione del riconoscimento:

- a) quando lo richieda l'assemblea;
- b) qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'art. 11.

2. La competente struttura regionale, nelle ipotesi in cui ravvisi irregolarità, assegna un termine per regolarizzare la posizione del distretto.

3. In caso di inutile decorso del termine assegnato il riconoscimento è revocato.

Art. 18.

Registro nazionale dei distretti del cibo

1. La Regione, entro trenta giorni dal loro riconoscimento, provvede a comunicare la costituzione dei nuovi distretti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la loro iscrizione nel registro nazionale dei distretti del cibo.

2. La Regione, entro trenta giorni dalla revoca del riconoscimento, provvede a comunicarla al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la cancellazione dal registro nazionale dei distretti del cibo.

TITOLO III

DISTRETTI BIOLOGICI

Art. 19.

Costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti


1. Il presente titolo disciplina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti, come definiti dall'art. 13 della legge n. 23/2022, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022.

Art. 20.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) «Regioni di appartenenza»: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) «distretto biologico/biodistretto»: come definito dall'art. 13 della legge;
- d) «Azienda»: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo, agroalimentare e dell'acqua-



coltura che adotta il metodo biologico per l'esercizio dell'impresa, secondo la definizione dell'art. 2, lettera c) della legge n. 23/2022 e dell'art. 3, punto 8) del regolamento (UE) n. 2018/848;

e) «Operatore biologico»: l'operatore di cui all'art. 3, punto 13) del regolamento (UE) n. 2018/848 iscritto nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

f) «Comitato promotore»: raggruppamento di soggetti, aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori, soggetti pubblici e privati, che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, allevamento e acquacoltura, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;

g) «Organizzazione dei produttori biologici»: come definiti dal decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016;

h) «Soggetto gestore»: soggetto individuato dal comitato promotore per la rappresentanza del distretto biologico, fino all'ottenimento del riconoscimento giuridico da parte della Regione;

i) «Consiglio direttivo»: organo del distretto biologico costituito dopo il riconoscimento regionale, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto;

l) «Protocollo»: accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il comitato promotore, contenente gli obiettivi generali del distretto biologico;

m) «Richiesta di riconoscimento del distretto»: istanza presentata dal comitato promotore alla amministrazione regionale competente;

n) «Piano del distretto biologico»: documento di programmazione generale delle attività del distretto biologico che contiene l'analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati ed individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi;

o) «SAU BIOLOGICA»: superficie agricola utilizzata biologica o in conversione al metodo biologico, ricadente nell'area circoscritta nel distretto;

p) «PAC UE»: Politica Agricola Comune dell'Unione europea;

q) «Categorie non obbligatorie»: Categorie di soggetti di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, art. 4, comma 3.

Art. 21.

Elementi costitutivi il distretto biologico

1. Elementi costitutivi del distretto biologico sono:

- a) il comitato promotore;
- b) il protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico;
- c) il piano di distretto.

Art. 22.

Comitato promotore

1. Le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonché enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, costituiscono un comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale.

2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al comitato promotore, devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.

3. I soggetti che aderiscono al comitato promotore formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico.

4. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento all'amministrazione regionale.

Art. 23.

Protocollo del distretto biologico

1. Il protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico deve contenere le seguenti informazioni:

a) i soggetti partecipanti al comitato promotore di cui all'art. 22;

b) per ciascuna delle aziende biologiche che aderiscono al comitato promotore il numero e la data di trasmissione dell'ultima notifica di metodo biologico nello stato «pubblicata»;


c) delimitazione territoriale del costituendo distretto biologico;

d) indicazione delle attività partecipative che s'intende attivare nei territori del distretto, al fine di garantire la più ampia adesione al costituendo distretto dei soggetti di cui all'art. 24.

2. Il protocollo di cui al comma 1 è affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi comuni, laddove esistente.

3. Il comitato promotore, anche previa organizzazione di opportune attività di animazione volte a favorire l'aggregazione dei soggetti di cui all'art. 24 e condivisione di obiettivi e proposte, presenta la richiesta di riconoscimento del distretto biologico alla regione di appartenenza ovvero a ciascuna regione nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, come previsto dall'art. 13, comma 6 della legge n. 23/2022.

4. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento all'amministrazione regionale competente di cui al comma 3.



5. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunemente denominati.

Art. 24.

Soggetti partecipanti al distretto biologico

1. Al distretto biologico devono obbligatoriamente partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;

b) associazioni di produttori biologici;

c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzino, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, lettera a) devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato A e rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo.

3. Al distretto biologico possono partecipare:

a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge n. 23/2022;

b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge n. 23/2022;

c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge 1° aprile 2022, n. 30 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge 17 maggio 2022, n. 61 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;

e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

f) associazioni locali di consumatori;

g) organizzazioni di produttori;

h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della coltura del territorio di riferimento;

i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

Art. 25.

Requisiti e condizioni per il riconoscimento del distretto biologico

1. Il distretto biologico deve possedere almeno i seguenti requisiti:

a) denominazione;

b) per quanto concerne la delimitazione territoriale la superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica, o altro tipo di misurazione per le altre produzioni, quanto previsto nell'allegato A;

c) proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;

d) elenco dei soggetti partecipanti aventi le caratteristiche indicate nell'elenco di cui all'art. 24 e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;

e) proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;

f) finalità del distretto e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal comitato promotore;

g) obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;

h) attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;

i) previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico.

Art. 26.

Piano di distretto

1. Il piano di distretto ha durata triennale e prevede:

a) l'esplicitazione dei requisiti di cui all'art. 25;

b) la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socio-economici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del distretto sul territorio;



c) la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;

d) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

e) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

f) il cronoprogramma di massima delle azioni.

2. Nel corso del periodo di validità il piano di distretto può essere aggiornato, su proposta del comitato promotore di cui all'art. 22 o di altro soggetto aderente all'accordo, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico, e deve essere approvato dall'assemblea.

Art. 27.

Riconoscimento del distretto biologico

1. Il comitato promotore trasmette alla struttura regionale competente la richiesta di riconoscimento del distretto biologico per il tramite del soggetto gestore di cui all'art. 23, comma 4.

2. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione come disposto dall'art. 13, comma 6 della legge n. 23/2022, che istruisce l'istanza in base alle rispettive disposizioni regionali. La Regione, in relazione al riconoscimento di distretti interregionali individua modalità collaborative condivise con le altre regioni al fine di evitare esiti istruttori confliggenti, anche in deroga ai requisiti e ai criteri stabiliti con il presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

3. Alla richiesta di riconoscimento sono allegati i seguenti documenti:

a) protocollo costitutivo del comitato promotore,

b) piano di distretto.

4. La mancata trasmissione anche di uno solo degli allegati di cui al comma 3 determina l'irricevibilità dell'istanza.

5. Durante l'istruttoria possono essere richiesti al soggetto istante chiarimenti, variazioni o adeguamenti, assegnando un termine utile per il riscontro ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 5 la struttura regionale competente:

a) comunica l'esito positivo dell'istruttoria ai fini del riconoscimento;

b) comunica il rigetto della domanda di riconoscimento del distretto, dandone adeguata motivazione.

7. L'esito dell'istruttoria è comunicato al comitato promotore.

8. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il distretto biologico si costituisce con atto pubblico nella forma giuridica prescelta e trasmette alla struttura

regionale competente gli atti relativi alla costituzione e lo statuto approvato e sottoscritto. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopra indicati, la domanda di riconoscimento viene archiviata.

9. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo la struttura regionale competente adotta la determinazione dirigenziale di riconoscimento del distretto biologico e la trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'iscrizione sul registro nazionale dei distretti biologici.

Art. 28.

Organi del distretto biologico

1. Sono organi del distretto biologico il consiglio direttivo nonché gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta.

2. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative, oltre alla presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della politica agricola comune dell'UE e della partecipazione ai programmi di ricerca europei, nazionali e regionali.

3. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 29.

Relazione annuale del distretto biologico

1. Il consiglio direttivo del distretto biologico entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento regionale di riconoscimento, invia alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:

a) l'elenco dei soci/aderenti;

b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del distretto da parte dei soggetti aderenti;


c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;

d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel piano di distretto;

e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del piano;

f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.

2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del piano di distretto nonché il mantenimento dei requisiti necessari di cui all'art. 24, commi 1 e 2 e all'art. 25.



Art. 30.

Mantenimento dei requisiti

1. La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 24, commi 1 e 2 e all'art. 25.

2. Per la verifica di cui al comma 1, la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

Art. 31.

Revoca del riconoscimento del distretto biologico

1. La struttura regionale competente revoca il riconoscimento del distretto biologico:

a) quando lo richieda il consiglio direttivo;

b) qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'art. 24, commi 1 e 2 e all'art. 25.

2. La competente struttura regionale, nelle ipotesi in cui ravvisi irregolarità, assegna un termine per regolarizzare la posizione del distretto.

3. In caso di inutile decorso del termine assegnato il riconoscimento è revocato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Norme transitorie e abrogative

1. Il regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R (Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 «Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale») è abrogato.

2. I distretti del cibo già riconosciuti dalla Regione ai sensi del r.r. 4/R/2020 mantengono il riconoscimento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 agosto 2025

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CHIORINO

(Omissis).

25R00344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2025, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39S3 del 25 settembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 17 febbraio 2010, n. 3;

Visti i regolamenti regionali 4 ottobre 2011, n. 12/r, 29 marzo 2018, n. 3/r e 8 aprile 2024, n. 3/r;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 16 - 1581 del 22 settembre 2025;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/r (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (norme in materia di edilizia sociale))».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del r.r. 12/R/2011

1. Alla lettera d-ter), del comma 1, dell'art. 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/r (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), come modificato dal regolamento regionale 29 marzo 2018, n. 3/r e dal regolamento regionale 8 aprile 2024, n. 3/r, dopo le parole: «alle Forze dell'ordine» sono aggiunte le seguenti: «, ai vigili del fuoco e alle forze armate».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 settembre 2025

Il Presidente: CIRIO

25R00345



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2025, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento 2 marzo 2021, n. 3/R (Trattamento dei dati personali connessi al progetto Move In)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39S5 del 30 settembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 4 gennaio 2021, n. 2;

Visto il regolamento regionale 2 marzo 2021, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-1611 del 29 settembre 2025;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2021, n. 3/R (Trattamento dei dati personali connessi al progetto Move In)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 2 marzo 2021, n. 3/R

1. Il numero 2) della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 2 marzo 2021, n. 3/R (Trattamento dei dati personali connessi al progetto Move In), è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di black box non esclusivamente dedicate a Move In:

2.1) Titolare del Trattamento dei dati per la contrattualizzazione degli aderenti al servizio e per la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati relativi alle percorrenze e alle velocità tenute dal veicolo;

2.2) Responsabile del Trattamento per tutti gli altri trattamenti previsti dal servizio Move In;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 2 marzo 2021, n. 3/R

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale 2 marzo 2021, n. 3/R, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il trattamento dei dati personali avvenga tramite l'impiego di black box non esclusivamente dedicata al servizio Move In come disciplinato all'art. 6, gli operatori TSP che assumono la veste di titolari autonomi determinano il tempo massimo di conservazione dei dati garantendo la separazione tra le attività di interesse pubblico perseguite con il servizio Move In e gli eventuali ulteriori servizi resi all'utente.».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 settembre 2025

p. CIRIO
l'Assessore
GABUSI

25R00346

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2025, n. 17.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) in materia di fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 15 del 5 novembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:


Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo)

1. L'art. 7 della legge regionale n. 14/2025, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza - Liguria). — 1. Al fine di rafforzare gli strumenti di sostegno all'autonomia delle donne vittime di violenza, la Regione Liguria istituisce il fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza – Liguria, con una dotazione iniziale di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

2. Il fondo è destinato a finanziare contributi economici mensili finalizzati a sostenere percorsi di fuoriuscita dalla condizione di dipendenza economica, in raccordo con le misure previste dal reddito di libertà di cui



all'art. 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. La Regione destina le risorse di cui al presente articolo a integrazione delle misure previste dal reddito di libertà di cui al comma 2, secondo le modalità e i criteri definiti dalla normativa nazionale.

4. La Regione, con propri provvedimenti, adotta gli accordi e i protocolli operativi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con gli altri soggetti competenti che risultino necessari al coordinamento del fondo regionale con la misura nazionale di cui al comma 2, senza che ciò comporti nuovi oneri o adempimenti a carico delle potenziali beneficiarie.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sugli esiti della misura e può proporre ulteriori iniziative integrative volte a sostenere l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2025, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) allocato alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2025-2027, esercizio 2025.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2025, si provvede nei limiti delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.».

Art. 2.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 31 ottobre 2025

Il Presidente: BUCCI

(*Omissis*).

25R00384

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2025, n. 27.

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 41 del 15 ottobre 2025*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 28/3 del 30 settembre 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

Legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27.

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

(*Omissis*).

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni

(*Omissis*).

TITOLO I

LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI RELAZIONI TRA LA REGIONE ABRUZZO
E LE COMUNITÀ DI ABRUZZESI NEL MONDO


Capo I

Principi, finalità e destinatari

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 7, comma 6, dello Statuto regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza.



2. Gli abruzzesi nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio abruzzese, consentendo una conduzione sistemica delle politiche regionali di sviluppo, promozione e internazionalizzazione dell'immagine «Abruzzo».

3. La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli abruzzesi nel mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della stessa Regione.

4. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la comunità degli abruzzesi residenti nel territorio regionale e gli abruzzesi nel mondo, compresi i familiari conviventi e i loro discendenti; a tal fine promuove iniziative di carattere culturale e promozionale per rafforzare il senso di appartenenza alle radici storiche e culturali delle comunità degli abruzzesi presenti nel mondo e fuori regione, e rinsalda i rapporti con la terra d'origine e valorizzando, nel contempo, l'immagine dell'Abruzzo nel mondo.

5. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, indirizza la sua azione a favore degli abruzzesi nel mondo al fine di:

a) mantenere e rafforzare l'identità culturale d'origine delle comunità di abruzzesi all'estero e fuori regione;

b) favorire l'integrazione delle comunità di abruzzesi all'estero e fuori regione con le comunità ospitanti nei territori di insediamento;

c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'associazionismo;

d) promuovere la partecipazione giovanile nell'associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;

e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali;

f) sviluppare, di concerto fra i vari Dipartimenti regionali, iniziative di valorizzazione del *brand* «Abruzzo», finalizzate a far conoscere la vocazione turistica della Regione e le sue eccellenze nei Paesi d'emigrazione.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

a) i cittadini di origine abruzzese, per nascita o residenza da almeno due anni all'atto dell'espatrio, nonché le loro famiglie e i loro discendenti, che si trovino stabilmente all'estero da almeno due anni o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi, ad eccezione dei cittadini di origine abruzzese appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e delle rispettive famiglie;

b) le associazioni degli abruzzesi nel mondo e le associazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione, di cui all'art. 14;

c) gli enti locali della Regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che hanno una sede permanente nel territorio regionale e che operano da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, università, istituti scolastici che hanno sede in Abruzzo e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere b) e c), attuano iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità abruzzesi all'estero o fuori regione.

Capo II

Organismi

Art. 3.

Organi consultivi degli abruzzesi nel Mondo

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi nel mondo, la Regione si avvale del Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo (CRAM), del Consiglio direttivo del CRAM e dell'Osservatorio per l'emigrazione, ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 5, 8, 10 e 12.

2. Il CRAM e l'Osservatorio sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, e hanno una durata pari a quella della legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.

3. Gli enti, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 designano i propri rappresentanti entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente per materia, di seguito «Servizio competente».

Art. 4.

Composizione del CRAM

1. Fanno parte del CRAM con diritto di voto:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) tre Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) fino a trentacinque, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero o stabilmente domiciliati all'estero ed appartenenti alle associazioni iscritte all'Albo regionale CRAM di cui all'art. 14;

d) un rappresentante iscritto alle associazioni di emigrati in Italia fuori Regione di cui all'art. 14;

e) il coordinatore dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'art. 11.

2. I criteri per determinare il numero e la distribuzione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettera c), sono fissati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del numero di abruzzesi emigrati iscritti all'AIRE e residenti nei Paesi di emigrazione, della consistenza numerica delle associazioni iscritte all'Albo regionale CRAM di cui all'art. 14, e delle attività svolte dalle medesime.

3. La composizione dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza dell'inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM o in seguito a revisione dell'Albo regionale CRAM, di cui all'articolo 14.

4. Al fine di snellire i lavori del CRAM, i componenti di cui al comma 1, lettera c), possono nominare tra loro, secondo modalità definite dal regolamento di cui all'art. 6, un coordinatore per macro aree territoriali con situazioni di emigrazione omogenee al fine di garantire la rappresentanza delle collettività abruzzesi all'estero su temi, attività e iniziative individuati di volta in volta e coerenti con le finalità del presente titolo.

5. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono fissate con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della rappresentanza di genere e dell'opportunità di individuare tra i componenti anche giovani che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno di età.

6. Le funzioni di segreteria del CRAM sono svolte dal Servizio competente per materia.



Art. 5.

Compiti dei componenti del CRAM

1. I componenti del CRAM di cui all'art. 4, comma 1:

a) mantengono i rapporti con gli emigrati abruzzesi e con le loro associazioni, federazioni e confederazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;

b) rappresentano gli interessi e le istanze delle associazioni, federazioni o confederazioni di abruzzesi e loro discendenti nel mondo;

c) contribuiscono alla formulazione e all'attuazione del programma annuale delle attività del CRAM e degli interventi previsti dal presente titolo;

d) partecipano alle sedute del CRAM, di cui all'art. 6;

e) comunicano le decisioni e le iniziative del CRAM ai componenti del proprio organismo associativo di appartenenza;

f) svolgono ogni altro compito per il conseguimento delle finalità di cui al presente titolo.

Art. 6.

Funzionamento del CRAM

1. Il CRAM si riunisce di norma in seduta ordinaria pubblica, in presenza o in modalità telematica, almeno una volta all'anno. Di norma le sedute in presenza si svolgono presso una delle sedi della Regione Abruzzo, fatta salva la possibilità di svolgere, al massimo una volta l'anno, la seduta presso una delle sedi di appartenenza delle associazioni, federazioni e confederazioni rappresentate all'interno del CRAM.

2. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui all'art. 4.

3. Le sedute ordinarie del CRAM sono convocate dal suo Presidente secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui al comma 7.

4. Il CRAM è validamente riunito, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del coordinatore dell'Osservatorio per l'emigrazione o su richiesta da almeno un terzo dei componenti.

6. Ciascun componente di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), qualora impossibilitato a partecipare alle sedute del CRAM, può nominare un delegato, iscritto alla medesima associazione, federazione o confederazione di cui all'art. 14, che lo rappresenti. Non è ammessa delega ad altri componenti del CRAM già partecipanti alla seduta; ciascun componente può esprimere un solo voto.

7. Il CRAM, nella prima seduta utile dopo la sua costituzione, adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e quello del Consiglio direttivo di cui all'art. 10, limitatamente agli aspetti non previsti dal presente titolo.

8. Tutti i componenti del CRAM partecipano a titolo gratuito alle sedute. È riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'art. 13, per la partecipazione alle sedute in presenza.

Art. 7.

Decadenza

1. I componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni per scadenza del mandato, in caso di revoca dello stesso, con il venir meno del titolo che ha dato diritto alla nomina, per dimissioni o per decesso. In tali casi si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.

2. I componenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), non possono essere designati per più di due mandati. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della legislatura.

3. I componenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), possono essere revocati dal Presidente, previa istruttoria del Servizio competente, nei seguenti casi:

a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del CRAM;

b) condotta gravemente lesiva dell'immagine, del prestigio o delle finalità istituzionali del CRAM, nonché della dignità, del decoro o degli interessi della Regione Abruzzo e delle comunità abruzzesi all'estero;

c) svolgimento di attività in contrasto con le finalità del CRAM;

d) perdita dei requisiti di rappresentatività dell'associazione di cui fanno parte o accertata cessazione del rapporto con l'associazione, federazione o confederazione di appartenenza, di cui all'art. 14;

e) richiesta motivata dell'associazione, federazione o confederazione che ha espresso la candidatura del componente.

4. Terminata la legislatura regionale, anche in caso di cessazione anticipata della stessa, il CRAM resta temporaneamente in carica, in regime di prorogatio, con funzioni di coordinamento tra i referenti delle associazioni, federazioni e confederazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione e nel mondo, fino ad avvenuto completamento degli iter di nomina e di insediamento del nuovo CRAM.

Art. 8.

Compiti del CRAM

1. Il CRAM svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte per la redazione di linee di indirizzo triennali e di un programma annuale degli interventi previsti dal presente titolo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica della sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;

d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai coregionali emigrati all'estero;

e) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le associazioni e le organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;

g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;

h) propone, su tutte le tematiche di interesse, di competenza dei vari Dipartimenti regionali (agricoltura, sociale, formazione, cultura, lavoro, attività produttive, turismo, ecc.) attività promozionali all'estero, in collaborazione con le associazioni di emigrati;

i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'Albo regionale CRAM degli emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'art. 15;

j) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

2. Il CRAM viene annualmente informato dal Servizio competente sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

Art. 9.

Presidente e Vice Presidente

1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri regionali.



2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente, o il suo delegato, nei casi di assenza o di impedimento.

3. Al Vice Presidente possono essere delegate funzioni inerenti all'attuazione di uno o più compiti di cui all'art. 8.

4. Il Vice Presidente è individuato tra i componenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c)* e *d)* ed è eletto, a maggioranza dei presenti, nel corso della prima seduta ordinaria del CRAM.

Art. 10.

Consiglio direttivo del CRAM

1. Fanno parte del Consiglio direttivo del CRAM: il Presidente di cui all'art. 9, i tre Consiglieri regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* e il coordinatore dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*.

2. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del CRAM ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo, dal quale è delegato per l'adozione di provvedimenti e proposte inerenti le finalità del presente titolo e per la realizzazione di iniziative riguardanti le attività del CRAM che richiedano una tempestività di adozione inconciliabile con la convocazione delle sedute di cui all'art. 6.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente ed è convocato dal Presidente del CRAM anche su richiesta di uno dei membri del Consiglio direttivo medesimo.

Art. 11.

Osservatorio per l'emigrazione

1. L'Osservatorio per l'emigrazione è composto da:

- a)* il Presidente del CRAM;
- b)* i tre Consiglieri regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*;
- c)* fino a sei rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e/o all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- d)* fino a quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
- e)* un rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- f)* un rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall'Unione province abruzzesi (UPA);
- g)* un rappresentante delle Comunità montane abruzzesi indicato dalla delegazione regionale dell'Unione comuni ed enti montani (UNCCEM);
- h)* fino a quattro rappresentanti dei sindacati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
- i)* due rappresentanti indicati dalle Camere di commercio, industria e artigianato abruzzesi, uno per ogni Camera;
- j)* tre rappresentanti indicati dalle Università abruzzesi, uno per ciascun Ateneo.

2. I criteri per l'individuazione dei soggetti ai quali spetta il compito di designare i rappresentanti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *h)*, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Servizio competente per materia, sulla base dei criteri di cui al comma 2, approva apposito avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti di cui al medesimo comma 2.

4. L'Osservatorio elegge nel proprio seno un coordinatore, individuato tra i componenti di cui al comma 1, lettere *d)* a *j)*; il coordinatore è eletto, a maggioranza dei presenti, nel corso della prima seduta dell'Osservatorio.

5. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno, in presenza o in modalità telematica. Di norma le sedute in presenza si svolgono presso una delle sedi della Regione Abruzzo.

6. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal coordinatore secondo le modalità fissate dal regolamento interno dell'Osservatorio.

7. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella del CRAM. Terminata la Legislatura regionale, anche in caso di cessazione anticipata della stessa, l'Osservatorio resta temporaneamente in carica, in regime di prorogatio, fino ad avvenuto completamento degli *iter* di nomina e di insediamento del nuovo Osservatorio per l'emigrazione.

8. L'Osservatorio, nella prima seduta utile dopo la sua costituzione, adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dal presente titolo.

9. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute. È riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'art. 13, al coordinatore per la partecipazione alle sedute in presenza del CRAM e ad eventi in Italia e all'estero organizzati per le finalità di cui al presente titolo.

Art. 12.

Compiti dell'Osservatorio per l'emigrazione e del coordinatore

1. L'Osservatorio, presieduto dal coordinatore che, nel suo ruolo, esplica attività di raccordo, sintesi e rappresentanza di quanto stabilito dall'Osservatorio stesso, svolge i seguenti compiti:

- a)* analizza le linee di indirizzo triennali ed il programma annuale degli interventi previsti dal presente titolo, con facoltà di formulare proposte ed osservazioni;
- b)* formula proposte da inserire all'ordine del giorno delle sedute del CRAM;
- c)* fornisce notizie e dati sull'emigrazione, su richiesta del CRAM e/o del Servizio competente;
- d)* propone la realizzazione di convegni, incontri, seminari, indagini e altre iniziative inerenti le finalità dal presente titolo.

Art. 13.

Rimborsi

1. Ai componenti del CRAM, per la partecipazione alle sedute, compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo il trattamento spettante al personale dirigenziale dell'amministrazione regionale.

2. Al coordinatore dell'Osservatorio per l'emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad eventuali eventi in Italia e all'estero organizzati per le finalità di cui al presente titolo, compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo il trattamento spettante al personale dirigenziale della amministrazione regionale.

3. I dipendenti regionali partecipano con funzioni di supporto alle sedute del CRAM e dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'amministrazione regionale.

Capo III

Associazionismo

Art. 14.

Albo regionale CRAM

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali, promozionali ed assistenziali svolte dalle associazioni, federazioni e confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie sedi e strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Servizio competente l'Albo regionale CRAM delle associazioni, federazioni e confederazioni degli abruzzesi nel Mondo e in Italia fuori Regione.



3. L'Albo regionale CRAM è suddiviso in due sezioni:

- a) Sezione I: associazioni, federazioni e confederazioni che operano all'estero in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie;
 b) Sezione II: associazioni, federazioni e confederazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

Art. 15.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale CRAM

1. Possono fare richiesta d'iscrizione all'Albo regionale CRAM i soggetti di cui all'art. 14, comma 3 che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o altra Regione italiana;
 b) non perseguire scopi di lucro e propaganda partitica;
 c) essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici e con cariche elettive;
 d) per le associazioni, federazioni e confederazioni con sede all'estero, essere in possesso di un attestato di riferimento, supporto o riconoscimento, rilasciato dall'Ambasciata, dal Consolato o dal Comitato competente che ne certifichi l'affidabilità o l'attività;
 e) essere costituite da almeno due anni con documentata attività svolta a favore degli emigrati Abruzzesi;
 f) per le associazioni, numero di soci non inferiore a venti; per le federazioni, almeno tre Associazioni aderenti e iscritte all'Albo regionale CRAM; per le confederazioni almeno due federazioni aderenti e iscritte all'Albo regionale CRAM.

2. Le associazioni operanti in Stati esteri o Regioni italiane non ancora rappresentati nel CRAM possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 14 anche se non in possesso dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 purché composte da almeno dieci soci.

3. Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, sono sottoposte al preventivo parere di ammissione del CRAM.

4. La gestione dell'Albo regionale CRAM ed il suo aggiornamento sono demandati al Servizio competente.

5. Il Servizio competente può effettuare controlli a campione nelle sedi delle associazioni, federazioni e confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e per tutte le attività stabilite al presente titolo.

Art. 16.

Contributi

1. Alle associazioni, federazioni e confederazioni di cui agli articoli 14 e 15, la Giunta regionale concede contributi per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con le finalità al presente titolo, coinvolgendo, se necessario, i vari Dipartimenti regionali di volta in volta competenti, in base alla tematica oggetto dell'iniziativa stessa, che possono stanziare le necessarie risorse.

2. La Giunta regionale, anche su proposta del CRAM e dell'Osservatorio per l'emigrazione, stabilisce gli indirizzi applicativi per l'emanazione degli avvisi pubblici per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, quantificando le risorse da destinare.

3. Il Servizio di volta in volta competente ai sensi del comma 1, sulla base degli indirizzi applicativi di cui al comma 2, approva apposito avviso pubblico. Ciascun avviso disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi.

4. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 15 possono ricevere contributi di cui al presente articolo a decorrere dal compimento del biennio successivo alla loro costituzione, previa dimostrazione dell'attività svolta a favore degli emigrati abruzzesi e previo raggiungimento del numero minimo di soci di cui all'art. 15, comma 1, lettera f).

5. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 23.

Capo IV

Interventi e provvidenze

Art. 17.

Attività e interventi

1. La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità previste al presente titolo, pone in essere le seguenti attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale, turistico e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità abruzzesi all'estero e in Italia fuori Regione. In particolare:

a) favorisce interventi di formazione e informazione, realizzati in Abruzzo e all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la Regione ed i luoghi d'emigrazione;

b) favorisce la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di iniziative di carattere culturale e promozionale delle comunità abruzzesi, volte a mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione;

c) organizza nel territorio regionale iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza del fenomeno dell'emigrazione, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia delle comunità abruzzesi nel mondo;

d) promuove iniziative di interscambi culturali tra abruzzesi residenti in Regione ed emigrati, soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i discendenti degli emigrati abruzzesi, iniziative di turismo sociale e di turismo delle radici;

e) promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli abruzzesi all'estero;

f) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;

g) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli abruzzesi all'estero, nonché le esperienze degli abruzzesi all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico;

h) attiva programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo.

2. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le associazioni, federazioni e confederazioni degli abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, nelle quali sono presenti associazioni iscritte all'Albo regionale CRAM.


3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate sulla base della programmazione degli interventi di cui all'art. 18 e delle disponibilità di fondi stanziati nel bilancio di previsione regionale nei capitoli di bilancio attribuiti al CRAM.

Art. 18.

Programmazione degli interventi

1. Il CRAM propone alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente il triennio, le linee di indirizzo triennali e, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il programma annuale degli interventi.

2. La Giunta regionale valuta le proposte presentate dal CRAM ai sensi del comma 1 e approva con propria deliberazione le linee di indirizzo triennali e il programma annuale degli interventi da realizzare, in base alle disponibilità di bilancio, demandandone l'attuazione al Servizio competente.



Art. 19.

Giornata degli emigrati abruzzesi nel Mondo

1. La Giunta regionale, in occasione della «Giornata degli abruzzesi nel Mondo» di cui alla legge regionale 21 febbraio 2011, n. 4, (Istituzione della Giornata degli abruzzesi nel Mondo), promuove su proposta del CRAM, per il tramite del Servizio competente per materia e in raccordo con il Consiglio regionale dell'Abruzzo, l'organizzazione di eventi e cerimonie commemorative per ricordare il fenomeno dell'emigrazione abruzzese, per celebrare gli abruzzesi emigrati e per mantenere saldi i rapporti fra le comunità di origine abruzzese esistenti fuori dai confini regionali e la terra d'origine.

Art. 20.

Patrocinio del Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo

1. Il patrocinio del Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo è un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative di interesse pubblico e senza scopo di lucro, realizzate in Italia o all'estero, ritenute meritevoli e coerenti con le finalità di cui al presente titolo.

2. La concessione del patrocinio CRAM ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico del bilancio regionale né la concessione di contributi.

3. Sono escluse dal patrocinio CRAM tutte le iniziative che perseguono finalità di lucro o che sono promosse da soggetti che hanno contenziosi giudiziari in corso con la Regione Abruzzo.

4. La concessione del patrocinio CRAM è soggetta alla valutazione del Consiglio direttivo del CRAM, di cui all'art. 10, e si concretizza nell'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo.

5. Il CRAM propone alla Giunta regionale i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo del logo da parte del CRAM medesimo.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i criteri di cui al comma 5 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

Art. 21.

Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di abruzzesi nel Mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano la loro attività fino al termine del mandato ai sensi della legge regionale n. 47/2004. Agli stessi trova applicazione il regime di prorogatio di cui al comma 3 dell'art. 7 e al comma 7 dell'art. 11 della presente legge.

Art. 22.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di abruzzesi nel Mondo).

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 19, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11437.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al presente titolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

3. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente titolo.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 143/1997 e alla legge regionale n. 20/2016 e disposizioni transitorie

1. All'art. 15-*quinquies* della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole «propone,» sono sostituite dalle seguenti: «sottopone a fini informativi»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A seguito dell'attuazione del piano di liquidazione, qualora si renda necessario, i Commissari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane e lo sottopongono alle Direzioni di cui al comma 6.»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Presidente della Giunta regionale approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, anche con distinti decreti, il piano di successione di cui al comma 7-bis e dichiara l'estinzione della Comunità montana soppressa.».

2. All'art. 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «propongono e attuano le procedure di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «predispongono e attuano il piano di liquidazione»;

b) al comma 4, dopo le parole «I Commissari straordinari» sono inserite le seguenti «, qualora si renda necessario a seguito dell'attuazione del piano di liquidazione,».

3. Restano salvi gli effetti prodotti dall'attuazione dei piani di liquidazione predisposti dai Commissari di cui all'art. 15-*quinquies* della legge regionale n. 143/1997 e di cui all'art. 1 della legge regionale n. 20/2016 anche senza l'approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi delle medesime disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 31/2023

1. Alla legge regionale 10 luglio 2023, n. 31 (Partecipazione della Regione Abruzzo al «Premio Pigno» dedicato a Ivan Graziani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Abruzzo contribuisce al sostegno del «Premio Pigno» e delle attività ed eventi speciali connessi attraverso la concessione di contributi annuali a favore dell'Associazione culturale artistica Ivan Graziani «Pigno», organizzatrice del Premio e delle attività ed eventi speciali connessi.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2025 nell'ambito del Premio Pigno è previsto un evento speciale per la celebrazione degli 80 anni di Ivan Graziani.».



Art. 26.

Modifica all'Allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024

1. Facendo seguito alla modifica all'Allegato 3 alla legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) operata dall'art. 16 della legge regionale n. 24/2025, la Regione Abruzzo riconosce, per l'esercizio 2025, il contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associativa, in favore del «Gruppo volontari di protezione civile - Capestrano ODV-ETS» pari ad euro 10.800,00, da erogarsi entro il 31 dicembre 2025.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027, esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1 capitolo di nuova istituzione, per euro 10.800,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo 16015 art. 1, per euro 2.160,00;

c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Restituzione di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dall'art. 28 della L.R. 4/2024 All. 3», per euro 8.640,00.

3. Il contributo relativo al corrispondente intervento di cui al rigo 14, pagina 32, dell'Allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024 e successive modifiche, è soppresso.

Art. 27.

Modifiche alle leggi regionali n. 24/2025, n. 1/2021, n. 2/2022, n. 46/2023, n. 25/2024, n. 1/2025 e n. 44/2013

1. L'art. 23 della legge regionale 13 agosto 2025, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Interventi a favore della partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi).

— 1. La Regione riconosce la valenza simbolica, culturale e sociale per l'Abruzzo delle celebrazioni per la festa del santo Patrono d'Italia San Francesco, previste ad Assisi per il 3 e 4 ottobre 2025, in occasione delle quali la Regione Abruzzo è stata scelta per offrire l'olio per l'accensione della lampada votiva sulla tomba del Santo.

2. Al fine di sostenere detto importante evento religioso, simbolo di riconciliazione, coesione sociale e integrazione, nonché veicolo di promozione, di conoscenza e di valorizzazione del territorio abruzzese, per l'esercizio 2025 è assegnato alla Conferenza episcopale abruzzese-molisana un contributo straordinario di euro 100.000,00.

3. Il Dipartimento regionale presidenza, programmazione e turismo provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo, disciplinando con apposita deliberazione della Giunta regionale le modalità di erogazione e di utilizzo del finanziamento di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l'anno 2025, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alla CEAM per la partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi», per euro 100.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Capitolo 35001/3, per euro 100.000,00.

5. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 4 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.»

2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2026».

4. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. Al comma 16 dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2026».

6. All'Allegato 2 denominato «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2» della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), così come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 24/2025, sono rideterminati, per il solo esercizio 2025, i seguenti rifinanziamenti:

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	2025 (importo al netto delle reimputazioni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui)	2026	2027	Legge regionale
41516	1	04	06	1	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	€ 3.244.504,95	€ 3.129.399,74	€ 3.129.399,74	L.R. 5/2005
71683	2	12	07	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE NEGLI AMBITI SOCIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI.	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R. 1/2019
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	€ 935.573,49	€ 27.590,05	€ 71.540,30	L.R. 10/2018



7. Per le finalità di cui al comma 6, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 04, Programma 06, per euro 1.000.000,00;
- b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 07, per euro 200.000,00;
- c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 280.000,00;
- d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 1.480.000,00.

8. All'art. 4-bis della legge regionale 25 novembre 2013, n. 44 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «(b-bis) avere sede legale e operativa nella regione Abruzzo.»;
- b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «(b) costituzione dell'associazione da almeno dieci anni.»;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «(c) numero di persone fisiche associate almeno pari a cento.».

Art. 28.

Disposizioni a sostegno dei corsi di formazione nautici

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 2, dello statuto regionale, sostiene il diritto allo studio, la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, inter-regionali ed europei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce l'importanza del prosieguo della formazione nautica professionale, esercitata presso il proprio territorio regionale, precedentemente sostenuta da finanziamenti ministeriali e non più soggetta a tali contributi.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2, la Regione concede un contributo straordinario di euro 32.400,00 all'IIS «Acciaiuoli - Einaudi» di Ortona per lo svolgimento dei corsi di formazione nautica relativi all'a.s. 2025-2026.

4. La copertura della spesa di cui al comma 3 è assicurata:

- a) per euro 10.300,51 con le risorse già stanziata alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo di spesa 41545/1 (Contributi alle scuole per servizi scolastici) del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, previo disimpegno per tale importo;
- b) per euro 22.099,49 mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 41545/1 "Contributi alle scuole per servizi scolastici", per euro 22.099,49;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato «Restituzione somme non dovute IIS Acciaiuoli - Einaudi» per euro 22.099,49.

5. L'autorizzazione alla spesa di cui al comma 3 è subordinata al disimpegno della spesa di cui alla lettera a) del comma 4 ed all'accertamento dell'entrata di cui al punto 2), lettera b), del medesimo comma 4.

6. Il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 29.

Contributi in favore della cultura, della formazione e dello sport

1. Allo scopo di sostenere la presentazione delle proposte per la realizzazione del programma di eventi da organizzare direttamente ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013), lo stanziamento di spesa di cui alla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 61430/1 è incrementato di euro 445.000,00.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per il solo esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 61430/1, per euro 445.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo 181512/6 per euro 445.000,00, previo disimpegno della relativa somma.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività didattiche, nonché per sostenere le spese di funzionamento della Scuola, avente sede a L'Aquila, per l'annualità 2025, è concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 in favore della Fondazione centro sperimentale di cinematografia - Scuola nazionale di Cinema.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1 della spesa.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per il solo esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 150.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 150.000,00.

6. Ai fini della promozione e del sostegno della pratica sportiva, la Regione concede al CONI - Comitato regionale Abruzzo un contributo straordinario per l'anno 2025, erogato in un'unica soluzione previa rendicontazione della spesa e delle ulteriori verifiche di legge, per un importo pari ad euro 170.000,00.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 da allocare in apposito stanziamento di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 e al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'anno 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario CONI - Comitato regionale Abruzzo», per euro 170.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 170.000,00.

8. Al fine di contribuire alla celebrazione della cinquantaduesima edizione dei Premi internazionali Flaiano, fondati dal 1973 da Edoardo Tiboni per onorare la memoria e l'opera di Ennio Flaiano con la realizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, ricerche, studi ed iniziative culturali di approfondimento che hanno acquisito riconoscimento e prestigio di portata internazionale, la Regione eroga un contributo straordinario all'Associazione culturale Ennio Flaiano, organizzatrice dei Premi internazionali Flaiano, di ulteriori euro 10.000,00 oltre a quello di euro 50.000,00 previsto dalla legge regionale n. 25/2024.

9. Gli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1 della spesa.

10. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per il solo esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 10.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 10.000,00.

11. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 1/2025, la lettera d) è abrogata.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 30.

Ripristino dotazioni finanziarie connettività e licenze PC biennio 2026-2027

1. Al fine di consentire alla Struttura regionale preposta all'affidamento della realizzazione dei servizi di connettività ed il rinnovo delle licenze software indispensabili per garantire il regolare espletamento dei servizi di competenza dell'ente, al bilancio regionale di previsione



2025-2027, per gli esercizi 2026 e 2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) esercizio 2026:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, per euro 1.500.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, capitolo 11517, per euro 1.500.000,00;

b) esercizio 2027:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, capitolo 11517, per euro 700.000,00.

Art. 31.

Trasferimenti in favore dell' Agenzia regionale di protezione civile

1. Al fine di consentire il perfezionamento del procedimento relativo ai rimborsi in favore delle Associazioni di volontariato coinvolte nella gestione delle emergenze, per l'esercizio 2026, all'Agenzia regionale di protezione civile è attribuito un trasferimento ulteriore di euro 255.000,00, mediante corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento territorio-ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, relativamente all'esercizio 2026, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza, per il menzionato ammontare complessivo di euro 255.000,00:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 255.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: riduzione delle dotazioni di cui a Missione 20, Programma 01 e Titolo 1, per euro 255.000,00.

3. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di protezione civile la costituzione di un apposito Fondo per il trattamento di fine servizio/ rapporto, alla stessa Agenzia è riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 30.000,00 per l'esercizio 2025 e ciò mediante imputazione sullo specifico stanziamento di cui a Titolo 1, Missione 11, Programma 01, appositamente istituito.

4. Per le finalità di cui al comma 3, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimento corrente in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile per costituzione Fondo TFS/TFR», per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 30.000,00.

Art. 32.

Iscrizione e destinazione proventi della gestione del complesso sportivo «Le Naiadi» e modifica all'art. 25 della legge regionale n. 1/2025

1. Quota parte dei proventi connessi all'affidamento della gestione del complesso sportivo «Le Naiadi» in Pescara per il biennio 2024/2025, pari all'importo di euro 180.000,00, per l'esercizio 2025 è destinata al perfezionamento degli adempimenti connessi alla costituzione della Società *in house* Abruzzo Sport e Salute S.p.a. da parte del Dipartimento Presidenza-Programmazione-turismo e precisamente:

a) euro 60.000,00, per il conferimento di apposito incarico a soggetto esterno in possesso dei requisiti di legge;

b) euro 120.000,00, per l'incremento del capitale sociale iniziale.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione da denominare «Proventi dalla gestione del complesso sportivo «Le Naiadi»», per euro 60.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Affidamento incarico esterno adempimenti articoli 4 e 5 TUSP», per euro 60.000,000.

3. All'art. 25 legge regionale n. 1/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 7, le parole «euro 50.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 170.000,00»;

b) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 7, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2025, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese versamento capitale sociale «Abruzzo Sport e Salute»», per euro 170.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese costituzione «Abruzzo Sport e Salute»», per euro 10.000,00;

3) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 60.000,00;

4) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione da denominare «Proventi dalla gestione del complesso sportivo «Le Naiadi»», per euro 120.000,00;

b) esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento per spese di funzionamento in favore di «Sport e Salute Abruzzo»» per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00;

c) esercizio 2027, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento per spese di funzionamento in favore di «Sport e Salute Abruzzo»», per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00.»;

c) dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

«7-quater. All'impegno delle somme di cui ai commi precedenti, può provvedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.».

Art. 33.


Disposizioni urgenti a supporto del settore agricolo regionale

1. Per assicurare la funzionalità della piattaforma attualmente in uso denominata «Soluzione UMA», necessaria alla gestione delle istanze relative all'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102499, art. 18, «Gestione servizio UMA Regione Abruzzo» di euro 93.017,53 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 25.781,99 per l'esercizio finanziario 2027;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 93.017,53 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 25.781,99 per l'esercizio finanziario 2027.

2. Per assicurare la funzionalità delle stazioni agrometeorologiche facenti parte della rete di monitoraggio agro-climatico della Regione



Abruzzo sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2027;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa 101481, art. 4, per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2027.

3. Al fine di poter dare seguito alla richiesta di riscatto anticipato per terreni assegnati ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), con contratto di vendita con patto di riservato dominio e procedere al relativo versamento delle somme incassate all'ente finanziatore ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), al bilancio di previsione regionale 2025-2027 è apportata, per l'esercizio 2025, la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Capitolo 35036 denominato «Rimborsi rate mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.05.1965, n. 590» - Piano dei Conti 3.05.02.03.000 per euro 17.103,83;

b) in aumento parte Spesa: Capitolo 101436 denominato «Restituzione all'ISMEA delle rate dei mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.05.1965, n. 590» - Piano dei Conti 1.04.01.01.000 per euro 17.103,83.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e dal PNRR e per assicurare il necessario supporto al Dipartimento regionale agricoltura nello svolgimento delle correlate attività, è implementata la connessa assistenza tecnica, previo affidamento del servizio alla società in house FIRA S.p.a.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, sul capitolo 102499, art. 11, denominato «Interventi di Supporto al Settore Agricolo e Agroalimentare - L.R. 53/97 - Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura» per euro 326.657,82 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 305.247,77 per l'esercizio finanziario 2027;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 764.364,54 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 742.954,49 per l'esercizio finanziario 2027;

c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo da istituire denominato «PAC 2023-2027 - PNRR - Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura», per euro 437.706,72 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 437.706,72 per l'esercizio finanziario 2027.

6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'agricoltura, approva specifico atto di indirizzo nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

7. Al fine di assicurare continuità al servizio fornito ai Centri prova accreditati dalla Regione Abruzzo per la verifica funzionale e regolazione e taratura delle irroratrici agricole, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29 (Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole) e alla D.G.R. n. 242/2022, e provvedere alla copertura delle relative spese, sono apportate allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027 le seguenti modifiche sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento agricoltura:

a) in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2025:

1) in aumento parte Entrata: per euro 9.450,00 sul capitolo 31106, art. 1, tipologia 100, Titolo 3, denominato «D.Lgs. 150 del 14.08.2021 - Quota Annuale di Compartecipazione dei Centri di Prova Per le Attiv. Contr. Macchine Irroratrici - Art. 12 L.R. 29/21»;

2) in aumento parte Spesa: per euro 9.450,00 sul capitolo 101510, art. 4, Missione 16, Titolo 1, Programma 1 denominato «Pre-stazione servizi»;

b) in termini di sola competenza per gli esercizi 2026 e 2027:

1) in aumento parte Spesa: per euro 38.450,00 sul capitolo 102499, art. 13, Missione 16, Titolo 1, Programma 1, denominato «Interventi di Supporto al settore agricolo e agroal. - L.R. 53/97 - Supp. Tecn. al Dipart. Agricol. Attrav. l'acquis. di Prest. di Serv. - Altre Prest.»;

2) in diminuzione parte Spesa: per euro 38.450,00 sul capitolo 102418, art. 3, Missione 16, Programma 01, Titolo 1.

8. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore agricolo, agroalimentare, della pesca marittima e acquacoltura), al bilancio regionale di previsione 2025-2027, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza per l'esercizio 2026:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa n. 102418, art. 3, per euro 188.550,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa n. 102499, art. 3, «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53 (Spese Inv. Beni Imm. N.A.C.)», per euro 188.550,00.

9. Per il sostegno al comparto ovicaprino regionale, il Dipartimento agricoltura adotta un programma di aiuto straordinario alle aziende zootecniche, colpite nell'anno 2025 dalla diffusione della malattia conosciuta come febbre catarrale ovina, causata dal virus BTV (*Blue Tongue Virus*), al fine di indennizzare i danni subiti dalle aziende e di migliorarne la competitività attraverso azioni di miglioramento genetico attuato sostenendo l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine.

10. All'attuazione del programma di cui al comma 9, la cui dotazione finanziaria viene quantificata per l'esercizio 2025, in euro 400.000,00, di cui euro 292.500,00 quali economie di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46, (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) ed euro 107.500,00 mediante lo stanziamento di nuova istituzione allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 16, Programma 02 della spesa, provvede la FIRA S.p.a., quale soggetto attuatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di *in house providing*.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione e iscrizione, denominato «Restituzione FIRA SpA economie di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), della L.R. 25 ottobre 2023, n. 46», per euro 292.500,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 107.500,00;

c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento a FIRA SpA per attuazione misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione della *Bluetongue*», per euro 400.000,00.

12. All'impegno della spesa di cui al comma 11 può procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.

13. Per le finalità di cui al comma 9, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento agricoltura, adotta specifico atto recante l'approvazione del programma di aiuto straordinario al comparto ovicaprino, con il quale sono definiti i criteri per la concessione e l'erogazione degli indennizzi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato in regime *de minimis*.

Art. 34.

Clausola di salvaguardia

1. Fermo restando quanto già previsto dalle singole disposizioni, i contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 28/3 del 30 settembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00368



REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 2025, n. 29.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 36 del 14 agosto 2025 (n. 26))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di protezione civile

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 15.750 migliaia di euro, di cui 3.000 migliaia di euro per interventi di parte corrente (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318), 9.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale da destinare per 2.000 migliaia di euro alla realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi idrica (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012) e per 7.000 migliaia di euro a contributi agli investimenti ad amministrazioni locali comprensivi degli oneri di progettazione (Missione 11, Programma 2, capitolo 500021), e 3.750 migliaia di euro per l'istituzione di un fondo (Missione 20, Programma 3) destinato all'erogazione di contributi finalizzati alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione e ad attività produttive, commerciali ed agricole danneggiati dagli incendi e dagli eventi calamitosi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2025 nel limite massimo dell'80 per cento dei danni certificati. Il dipartimento regionale della Protezione Civile annualmente presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione con l'elenco degli interventi realizzati.

2. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare con decreto le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere le somme del fondo di cui al comma 1 ai pertinenti capitoli di spesa.

Art. 2.

Spese gestione impianti di dissalazione

1. Per far fronte alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione nei Comuni di Trapani, Gela e Porto Empedocle, è autorizzata la spesa complessiva di 9.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 25.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 32.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al triennio 2025-2027 la spesa annua è determinata con la legge di bilancio nell'importo massimo di 32.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), previa verifica dell'analisi e dell'ottimizzazione dei costi di gestione degli impianti di cui al comma 1, in conformità ai principi di efficienza ed economicità.

Art. 3.

Interventi sulle dighe

1. Al fine di consentire la progettazione di interventi sulle dighe, necessari per fronteggiare l'emergenza idrica, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.280.480,00, di cui euro 1.845.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 4.435.480,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 4), da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:

Descrizione intervento	2025	2026
1. Realizzazione del collegamento acquedottistico tra le dighe Villarsosa e la diga Olivo	euro 500.000,00	euro 2.235.600,00
2. Rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe Disueri e Cimìa	euro 470.000,00	euro 708.700,00
3. Interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi profondi e di superficie, di adeguamento del franco idraulico e di adeguamento sismico della diga Comunelli	euro 425.000,00	euro 425.000,00
4. Ripristino dell'interconnessione acquedottistica tra l'invaso Ancipa e l'invaso Pozzillo	euro 450.000,00	euro 1.066.180 00


2. L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità presenta, con cadenza semestrale, alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di avanzamento.

Art. 4.

Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti

1. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 25.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3, Capitolo 240014), da ripartire secondo le modalità previste dal comma 2 del predetto art. 10.

2. Al fine di supportare la finanza pubblica delle amministrazioni comunali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 20.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3), da ripartire in favore dei comuni che hanno raggiunto, nell'anno 2024, una percentuale di



raccolta differenziata non inferiore al 60 per cento, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti nel settore dei rifiuti, secondo i criteri di riparto di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 5.

Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale

1. Per le finalità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183841).

Art. 6.

Sistemi di videosorveglianza urbana

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a finanziare i comuni, per l'esercizio finanziario 2025, previo avviso pubblico, per interventi di investimento per progetti di videosorveglianza urbana per un importo massimo per singolo intervento non superiore a 150 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle aree del territorio attualmente prive, in tutto o in parte, di sistemi di presidio e controllo.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 deve prevedere premialità per i comuni che nel corso degli anni 2024 e 2025 non sono risultati destinatari di altri finanziamenti per le medesime finalità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 8, Programma 1).

Art. 7.

Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a finanziare in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali, con priorità per le strade di collegamento tra comuni appartenenti alle Aree interne (SNAI), relativi a progetti che siano immediatamente cantierabili al momento della richiesta di finanziamento, garantendo prioritariamente una distribuzione indicativa delle risorse tra i nove ambiti provinciali che tenga in considerazione la popolazione residente e l'estensione chilometrica della rete viaria provinciale di ciascun ambito. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ogni sei mesi presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione con l'elenco degli interventi finanziati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 55.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 10, Programma 5).

Art. 8.

Contributo straordinario per l'acquisto di scuolabus

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, l'ulteriore spesa di 8.300 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 772051).

Art. 9.

Liste di attesa del Servizio sanitario regionale e rapporti con le strutture accreditate

1. I dirigenti medici e il personale sanitario e tecnico delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli enti sanitari pubblici del Servizio sanitario regionale, che svolgono la propria attività lavorativa presso le medesime aziende, possono essere autorizzati allo svolgimento di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa in relazione agli indirizzi regionali ed in linea con il relativo piano dell'azienda di appartenenza, in quanto approvato dall'Assessorato regionale della salute nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3. Previa verifica della disponibilità delle strutture ospedaliere, al fine di abbattere i tempi delle liste d'attesa e di garantire il costante e corretto funzionamento dei macchinari, le strutture ospedaliere possono erogare visite ed esami diagnostici nei giorni festivi nonché nei giorni feriali nelle ore notturne. L'Assessore regionale per la salute presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione semestrale relativa ai risultati conseguiti.


2. Al fine di valorizzare le specifiche peculiarità delle prestazioni effettuate ai sensi del comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e dal comma 218 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la tariffa oraria è determinata in 100,00 euro lordi per i dirigenti medici e in 50,00 euro lordi per il personale sanitario e tecnico al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa per il riconoscimento delle tariffe di cui al comma 2, sia per i dirigenti medici che per il personale sanitario e tecnico, di 60.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 13, Programma 7).

4. L'Assessorato regionale della salute monitora e aggiorna costantemente le attività sviluppate ai sensi del presente articolo al fine di consentire il regolare Governo delle liste di attesa e riferisce, presentando un'apposita relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro il 30 aprile di ogni anno, fornendo i dati delle liste di attesa aggregati su base regionale e per provincia.

5. Il comma 16 dell'art. 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni è abrogato.

6. Le aziende del Servizio sanitario regionale (ASP, AO, AOUP, ARNAS, IRCCS di diritto pubblico), nell'ambito delle risorse assegnate o accantonate per specifiche finalità di recupero delle liste di attesa, regolamentano l'utilizzo delle stesse per interventi finalizzati alla riduzione dei



tempi di attesa, dando priorità alle prestazioni critiche con tempi di attesa maggiore, a quelle con tecnologie a elevato «tempo macchina» e a quelle rivolte a soggetti fragili, tra cui pazienti oncologici, oncoematologici, cronici complessi e con disabilità, minori, donne in gravidanza e persone con vulnerabilità socio-economica.

Art. 10.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Alla tabella 1 di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono apportate le seguenti variazioni:

Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	Variazioni			
											2025	2026	2027	Cassa
L.R. 8/2017 ART. 9, COMMA 2, LETT A), B)	12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	B A T	1		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R. 8/2018 ART. 11, C. 2	4	3	2	9	3	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.	B T	1		5.128.000,00	0,00	0,00	5.128.000,00

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 418.910.626,57 per l'esercizio finanziario 2025, di cui euro 339.129.555,23 per le autorizzazioni di spesa della presente legge ed euro 79.781.071,34 per l'incremento del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti» (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704), euro 64.999.009,54 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 68.959.477,27 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2025 mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella «A» annessa alla presente legge, per un importo pari ad euro 418.910.626,57;

b) per l'esercizio finanziario 2026 mediante riduzione per l'importo di euro 64.999.009,54 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

c) per l'esercizio finanziario 2027 mediante riduzione per l'importo di euro 68.959.477,27 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 12.


Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella «A» e tabella «B», comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 12 agosto 2025

SCHIFANI

L'Assessore regionale per l'economia: DAGNINO

(*Omissis*).

25R00297

LEGGE 7 ottobre 2025, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 44 del 10 ottobre 2025 (n. 30)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la *green economy*, la *blue economy* e l'innovazione tecnologica.»;

b) all'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli enti di formazione accreditati in attività progettuali e formative che prevedano il coinvolgimento di soggetti privati.»;

c) all'art. 16, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (*work-based learning*), anche in percorsi formativi brevi (*micro-credentials*), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la *green economy*, la *blue economy* e l'innovazione tecnologica.

8-ter. Con riferimento alle competenze *green* si fa riferimento alla classificazione europea delle abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO).

8-quer. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo *format* regionali (incluse *micro-credentials*) che evidenzino:

a) le competenze specifiche acquisite;

b) la durata del percorso formativo;

c) il livello di qualificazione raggiunto;

d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.»;

d) all'art. 18, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (*skills mismatch*). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (*skills mismatch*) e coinvolgendo le parti sociali ed economiche anche attraverso la promozione di patti per le competenze e di reti strutturali.

1-ter. La programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (*labour market intelligence*) anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti derivanti dall'attività formativa, sulla base del raccordo tecnico con l'Osservatorio del mercato del lavoro.

1-quer. Il sistema formativo regionale è orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

1-quinquies. Tutti gli avvisi e i bandi regionali per l'erogazione di formazione devono obbligatoriamente indicare:


a) i risultati occupazionali stimati successivi ai percorsi formativi espressi in termini percentuali di *placement* atteso;

b) le modalità di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali dei percorsi formativi.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 ottobre 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'istruzione
e la formazione professionale*
TURANO

(Omissis)

25R00369

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 31.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 46 del 24 ottobre 2025 (n. 31)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi per i beni archeologici
e parchi archeologici*

1. Al fine di attuare un programma di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo nei parchi archeologici di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 1).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di conservazione dei beni archeologici, della necessità di adeguamento degli impianti e delle strutture anche al fine di consentire la valorizzazione e fruizione degli stessi, con priorità per i parchi con minor numero di visitatori.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 13 della legge regionale
9 gennaio 2025, n. 1*

1. Al fine di garantire gli interventi indifferibili derivanti da ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a proce-

dura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, al comma 1, dell'art. 13, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 dopo le parole «esercizio finanziario 2025» sono aggiunte le parole «, di cui euro 1.512.514,55 relativi a certificati di pagamento già emessi al 31 dicembre 2024».

Art. 3.

Misure di protezione sociale in contesti di criminalità

1. Per le finalità di cui alla lettera c), del comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 5 giugno 2025, n. 24 è autorizzata l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 12, Programma 4).

2. Per le finalità di cui al comma 4, dell'art. 3, della legge regionale n. 24/2025 è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 12, Programma 4).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni di residenza del nucleo familiare che desidera trasferirsi altrove.

4. Al comma 1, dell'art. 10, della legge regionale n. 24/2025 le parole «e 4» sono soppresse.

Art. 4.

*Oneri di servizio pubblico relativi
ai servizi aerei di linea*

1. Per le finalità di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 135, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture è autorizzato ad erogare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le somme relative agli oneri di servizio pubblico per i collegamenti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Comiso e i principali aeroporti nazionali.


2. Per le finalità di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 135, della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture è autorizzato ad erogare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le somme relative agli oneri di servizio pubblico per i collegamenti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria.

3. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2 (Missione 10, Programma 4).

Art. 5.

*Continuità assistenziale dei comuni ricadenti
nelle isole minori*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, si applicano anche in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria che svolgono attività oraria, in servizio nei presidi di continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle isole minori. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 481.350,00 per l'esercizio finanziario 2025 e di euro 1.155.240,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 13, Programma 7).



2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1 in favore delle aziende sanitarie provinciali di riferimento, sulla base del fabbisogno orario accertato da ciascuna di esse.

Art. 6.

Interventi in materia di rigenerazione urbana

1. Per le finalità di cui all'art. 33-ter, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 550079).

Art. 7.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. All'art. 15, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «euro 271.300.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 272.650.000,00»;

b) al comma 3, lettera b), numero 1), le parole «105.200 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «106.550 migliaia di euro»;

c) al comma 4, lettera b), numero 2), le parole «euro 5.000.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 6.350.000,00».

Art. 8.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Alla tabella 1, del comma 2, dell'art. 20, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, sono apportate le seguenti variazioni:

Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	Variazioni		
											2025	2026	2027
L.R. 8/2012 ART.2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL' I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8 NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	B	1		614.056,25	0,00	0,00
L.R. 2/2023 ART. 32	14	1	1	2	2	343321	SPESE DOCUMENTATE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DEI CONSORZI ASI.	B	1		400.000,00	0,00	0,00
L. 388/2000, ART. 135	10	4	1	8	2	478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	B	1		11.300.000,00	0,00	0,00
L.R. 12/2002, ART. 7 BIS - L.R. 3/2016, ART. 48, COMMA 5	10	1	1	8	2	273708	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL' IVA SULLE SOMME CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI STATALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE	B	1		60,00	0,00	0,00
L.R. 23/1969 ART.1	10	3	2	8	2	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.	B	1		5.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021 ART. 66, COMMA 3	9	2	1	12	2	443312	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO AI SENSI	B	1		1.900.000,00	0,00	0,00



							DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 E S.M.I.										
L.R. 29/2021, ART. 15, COMMA 1	12	2	1	6	2	183384	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE COMUNALI	B	1			10.000.000,00	0,00	0,00			
L.R. 24/2016 ART. 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE	B	1			2.000.000,00	0,00	0,00			
L.R. 9/2021, ART. 41	12	2	1	6	2	183376	SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	B	1			4.000.000,00	0,00	0,00			
L.R. 8/2023 ART. 1, COMMA 1	1	3	1	4	4	213315	TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLA RESAIS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTENZIOSI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IVA PR IL BIENNIO 2006-2007	B	1			6.674.627,05	- 6.831.000,00	0,00			
L.R. 8/2017 ART. 9, COMMA 2 LETT. A), B)	12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITÀ E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – FONDI REGIONALI	B	1			34.000.000,00	0,00	0,00			
L.R. 25/2024, ART. 25	8	1	1	8	2	270014	FONDO PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE PUBBLICHE, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RIQUALIFICAZIONE E COMPETAMENTO DI OPERE E INFRASTRUTTURE, DI OPERE DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMCO DI BENI PUBBLICI E/O CONFISCATI ALLA MAFIA	E	1			9.000.000,00	0,00	0,00			
L.R. 34/1964, L.R. 4/2001, ART. 4	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA	B	1			100.000,00	0,00	0,00			
L.R. 98/1981, ART. 24 L.R. 13/2022 ART. 14, COMMA 17	9	5	2	12	2	842009	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1981, N. 98, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOCIALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE	B	1			500.000,00	0,00	0,00			
L.R. 2/2023, ART. 26, COMMI 61, 63	6	1	1	13	2	473761	FONDO REGIONALE PER LO SPORT FINALIZZATO A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA PER I RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI APPOSITI VOUCHER DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE O AI CORSI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILiate A FEDERAZIONI SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICONOSCIUTI DAL CONI O DAL CIP	B	1			436.000,00	0,00	0,00			
L.R. 3/2012 ART.7-8	12	4	1	6	2	183365	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA	B	1			1.000.000,00	0,00	0,00			



Art. 9.

Disposizioni in materia di personale dei consorzi di bonifica

1. Al fine di potenziare il servizio irriguo in costanza dello stato di emergenza per la siccità di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 e del 9 maggio 2025, i consorzi di bonifica, entro i limiti derivanti dalla spesa autorizzata dal comma 4, sono autorizzati ad incrementare il ricorso alle prestazioni lavorative dei soggetti titolari di garanzie occupazionali inseriti nelle graduatorie consortili di cui all'art. 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni, per un massimo di ventitré giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta, entro i limiti derivanti dalla spesa autorizzata dal comma 4, una garanzia occupazionale di centocinquantesi giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti interessati dalle previsioni di cui ai commi 5 e seguenti.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.238.688,00 per l'esercizio finanziario 2025, di 2.714 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 2.680 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

5. All'art. 30, comma 5-bis, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni, le parole «del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «del 100 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2024».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano attuazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 626 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 7.510 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 7.341 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

8. La maggiore spesa prevista dal comma 7 trova copertura limitatamente agli importi di 2.951 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 2.879 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

9. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa a carico del bilancio della Regione è determinata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni nel suo limite massimo come di seguito indicato:

esercizio 2028: 7.128 migliaia di euro;
 esercizio 2029: 7.085 migliaia di euro;
 esercizio 2030: 6.449 migliaia di euro;
 esercizio 2031: 6.279 migliaia di euro;
 esercizio 2032: 5.982 migliaia di euro;
 esercizio 2033: 5.643 migliaia di euro;

esercizio 2034: 5.218 migliaia di euro;
 esercizio 2035: 5.091 migliaia di euro;
 esercizio 2036: 4.539 migliaia di euro;
 esercizio 2037: 4.327 migliaia di euro.

Art. 10.

Valorizzazione e riqualificazione di aree e spazi del comune di Gibellina

1. Al fine di garantire la valorizzazione e la riqualificazione di aree e spazi da destinare alla produzione e alla fruizione dell'arte contemporanea e del patrimonio urbanistico e architettonico di Gibellina, rafforzando la qualità dei servizi e delle infrastrutture in occasione degli eventi inseriti nel programma «Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026», approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2025, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a trasferire al comune di Gibellina il contributo in conto capitale di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 2).

Art. 11.

Rete impiantistica dei rifiuti

1. Per garantire la copertura finanziaria complessiva dell'intervento MTE11C 00000701, «Impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti urbani da PAP c/o ex inceneritore Pace-Messina», CUP: H42F22000610006, finanziato nell'ambito dell'investimento PNRR M2C111.1 Linea C di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2022, n. 206 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 2.107.484,74 (Missione 9, Programma 3).

Art. 12.


Finanziamento «Contributo di solidarietà» di cui all'art. 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 28, della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 180028).

Art. 13.

Armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale

1. In applicazione del comma 1-bis, dell'art. 14, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici dell'Amministrazione regionale con quelli delle amministrazioni statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 il «Fondo Risorse Decentrate per il trattamento economico accessorio del personale» di cui agli articoli 100, 101 e 102 del CCRL 2019-2021 del comparto non diri-



genziale della Regione siciliana è incrementato di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2025-2027 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212015). L'incremento a regime risulta inferiore al limite massimo pari al massimo del 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2028, alla spesa pari a 10.000 migliaia di euro annui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 14.

Esonero dal pagamento dei ruoli di irrigazione

1. In considerazione del persistere dello stato di emergenza legato alla siccità di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 e del 9 maggio 2025, le imprese agricole ricadenti nei comprensori serviti dai consorzi di bonifica sono parzialmente esonerate per l'anno 2025 dal pagamento dei ruoli irrigui.

2. Per compensare i minori introiti dei consorzi di bonifica a seguito di quanto disposto dal comma 1, è concesso in favore dei medesimi consorzi, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura sono ripartite le risorse di cui al comma 2 fra i consorzi in proporzione all'ammontare dei ruoli irrigui oggetto di esonero.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 in materia di albergo diffuso

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 e successive modificazioni le parole «300 metri» sono sostituite dalle parole «500 metri».

Art. 16.

Contributo straordinario al MAAS Mercati Agro Alimentari Sicilia

1. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi, rafforzando la propria funzione di riferimento regionale e nazionale per innovazione, tracciabilità e cultura alimentare, è riconosciuto al MAAS Mercati Agro Alimentari Sicilia, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di 280 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3).

2. L'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato a erogare il contributo di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, e in particolare dell'art. 14, e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 17.

Contributo straordinario all'Azienda siciliana trasporti (AST)

1. Al fine della realizzazione di investimenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle sedi aziendali è riconosciuto all'Azienda siciliana trasporti (AST), per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3).

2. L'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, e in particolare dell'art. 14, e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 18.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 28, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2024, purché il versamento sia effettuato entro il 31 dicembre 2025.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. In applicazione del comma 1, è valutato l'incremento dell'entrata al Titolo I, Tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di 40.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 19.

Continuità territoriale per l'aeroporto di Comiso

1. Al fine di consentire lo sviluppo di nuove tratte di continuità territoriale da e per l'aeroporto «Pio La Torre» di Comiso, per l'esercizio finanziario 2025, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a erogare all'operatore che realizza i voli la somma di 350 migliaia di euro per lo svolgimento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale (Missione 10, Programma 4).

Art. 20.

Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Gela

1. Al fine di dare totale copertura agli oneri derivanti dall'accordo transattivo stipulato in data 30 settembre 2025 con Anas S.p.a., assicurando la continuità dei servizi d'istituto, al consorzio di bonifica di Gela è concesso un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2025 dell'importo di euro 325.762,29 con l'onere di trasmissione degli atti alla Corte dei conti al momento del pagamento (Missione 16, Programma 1).



Art. 21.

Finanziamento comunità alloggio disabili psichici

1. Per le finalità di cui al comma 25, dell'art. 6, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.500 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

Art. 22.

Misure straordinarie in favore della zootecnia

1. Al fine di far fronte alle gravi perdite economiche e qualitative subite dal comparto lattiero-caseario a causa dell'aumento del costo dei mangimi derivante dalla prolungata siccità, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo per l'acquisto di mangimi concentrati alle piccole imprese zootecniche con un numero massimo di cento capi in lattazione allevati alla data di pubblicazione dell'avviso.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi tramite avviso pubblico a sportello, in misura proporzionale al numero di capi allevati, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente art. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

Art. 23.

Disposizioni per il contrasto alla brucellosi in campo zootecnico e il ripopolamento degli allevamenti

1. Al fine di sostenere il comparto produttivo zootecnico nel processo di eradicazione della brucellosi bovina e ovicaprina, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 1.000 migliaia di euro, per l'erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di contributi in favore delle imprese agricole e zootecniche operanti in Sicilia ad integrazione dell'indennizzo di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 nei casi di macellazione volontaria totale dei bovini e degli ovicaprini in stabilimenti con casi confermati di brucellosi (Missione 16, Programma 1).

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi una sola volta per azienda e sono riferiti allo stabilimento di bovini e di ovicaprini sede di focolaio di brucellosi. Qualora l'azienda aderisca alla macellazione volontaria può ricevere, non prima dei sei mesi successivi alla macellazione totale, un ulteriore contributo finalizzato all'acquisto di capi riproduttori iscritti ai libri genealogici di età non superiore ai tre anni.

3. Al fine di sostenere la ripresa produttiva degli allevamenti regionali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 2.000 migliaia di euro finalizzata all'erogazione di contributi per l'acquisto o l'utilizzo di riproduttori maschi e femmine iscritti ai libri genealogici per il ripopolamento delle stalle, per la produzione sia di carne sia di latte, nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta e per un importo non superiore a euro 40.000,00 per impresa beneficiaria (Missione 16, Programma 1).

4. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura sono disciplinate le modalità di attuazione della misura di aiuto di cui al comma 1, che può essere concessa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale dell'agricoltura pubblica i bandi per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 24.

Misure di sostegno in favore dei fruttori dei cantieri di servizio

1. Al fine di consentire la rivalutazione dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui all'art. 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, tale indennità è rideterminata a partire dal 1° gennaio 2026 nella misura base di euro 450,00 mensili.


2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente art., quantificati in 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.

Art. 25.

Contributo per l'I.P.A.B. Residence «Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore»

1. Al fine di scongiurare l'interruzione dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti in regime di ricovero permanente e assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a erogare un contributo straordinario in favore dell'I.P.A.B. Residence «Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore», finalizzato alla chiusura, in unica soluzione, della posizione debitoria maturata e accertata dall'Agenzia delle entrate.

2. Per le finalità di cui al presente art. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di euro 3.246.857,74 (Missione 12, Programma 7).



Art. 26.

Commissari ambiti territoriali ottimali

1. Per le finalità di cui all'art. 83, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante incremento di pari importo a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 4, capitolo 242533.

Art. 27.

Adesione all'associazione Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie

1. La Regione aderisce all'associazione «Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie», associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione di cui al comma 1 ed esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

3. Per le finalità di cui al presente art. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.000,00 euro (Missione 1, Programma 11).

Art. 28.

Contributi a favore degli atleti con disabilità

1. Al fine di sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità è stanziato, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo di 400 migliaia di euro di cui 300 migliaia in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive e 100 migliaia di euro in favore delle associazioni sportive affiliate al CIP (Missione 6, Programma 1).

2. Il contributo di cui al comma 1 erogato in favore del CIP è rivolto ai praticanti attività sportiva paralimpica e consiste in un rimborso a ciascun soggetto delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per un importo massimo di euro 50,00 settimanali. Il contributo di cui al comma 1 erogato in favore delle associazioni sportive affiliate al CIP, proporzionalmente al numero degli associati, è rivolto ad associazioni sportive operanti da almeno due anni sul territorio regionale ed è finalizzato all'acquisto di attrezzature sportive da impiegare in attività svolte a favore di persone con disabilità.

Art. 29.

Fondo regionale per l'acquisto di protesi destinate all'attività sportiva e ricreativa delle persone con disabilità

1. Per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali e altre attività fisiche finalizzate alla socializzazione, destinati

a persone con disabilità fisica è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 6, Programma 1).

2. Le prestazioni di cui al presente art. sono rese in via sperimentale, integrativa di quanto previsto dai commi 3-bis e successivi dell'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e sono destinate ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 30.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Alla lettera f), del comma 2, dell'art. 11, della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, le parole «per la fornitura e la posa in opera del terzo stadio del depuratore comunale al fine di consentire il riuso a fini irrigui delle acque reflue depurate» sono sostituite dalle parole «per interventi di manutenzione straordinaria del depuratore comunale».

Art. 31.

Contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo


1. Ad integrazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per le finalità di cui all'art. 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 4.000 migliaia di euro per contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (Missione 4, Programma 2).

Art. 32.

Contributi per l'acquisto di scuolabus e ambulanze

1. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, a trasferire la somma relativa al contributo di 150 migliaia di euro al comune di Brolo (ME) per l'acquisto di uno scuolabus o altri automezzi comunali (Missione 4, Programma 6).

2. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, a trasferire la somma relativa al contributo di 80 migliaia di euro al comune di Caltanissetta per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta (Missione 12, Programma 7).



Art. 33.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale
16 gennaio 2024, n. 1*

1. Al comma 6, dell'art. 13, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni le parole «per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2026» (Missione 15, Programma 3, capitolo 314148).

Art. 34.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e tabella «B», comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 197.059.219,93 per l'esercizio finanziario 2025, euro 21.379.240,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 20.021.000,00 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2025 per l'importo pari a 40.000 migliaia di euro mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella «A» annessa alla presente legge, per l'importo di euro 34.585.169,65 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'art. 20, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e per l'importo di 122.474.050,28 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente

legge e alle Missioni e Programmi di cui alla Tabella «B» annessa alla presente legge;

b) per l'esercizio finanziario 2026 per l'importo di euro 8.364.600,11 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'art. 20, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e per l'importo di euro 13.014.639,89 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge e alle Missioni e Programmi di cui alla Tabella «B» annessa alla presente legge;

c) per l'esercizio finanziario 2027 per l'importo di euro 17.142.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'art. 20, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e per l'importo di euro 2.879.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 22 ottobre 2025

SCHIFANI

L'Assessore regionale per l'economia: DAGNINO

(*Omissis*)

25R00371



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 3 1 4 *

€ 3,00

